



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 262 del 07/03/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 del 10/03/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **7/2022** a favore della Ditta **SICILFERRO TORRENOVESE s.r.l.** per l'attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate svolta nello stabilimento sito in C.da Pietra di Roma snc del Comune di Torrenova (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’istanza di A.U.A. dalla Ditta SICILFERRO TORRENOVESE s.r.l. pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 34060/21 del 08.10.2021, volta ad ottenere l’adozione dell’A.U.A. per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all’art. 3 comma 1 lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate, svolta nello stabilimento sito in C.da Pietra di Roma snc del Comune di Torrenova (ME);
VISTO	il D.D.G. n° 783 del 25.10.2013, ancora in corso di validità, con il quale l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività produttiva;
VISTO	il verbale n° 27cds A.U.A. del 09.11.2021 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 34597/21 del 12.10.2021, durante la quale si decide di sospendere il procedimento concedendo 30 giorni per l’inoltro da parte della Ditta di chiarimenti ed integrazioni;
VISTA	la nota dell’UTC del Comune di Torrenova (ME), prot. n° 16321 del 10.12.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 41753/21, con la quale vengono trasmesse le integrazioni richieste, nonché il parere favorevole, dal punto di vista urbanistico e igienico sanitario, all’allaccio fognario ed idrico alla rete comunale e il N.O. acustico;
VISTO	il verbale n° 2cds A.U.A. del 18.01.2022 della Conferenza di Servizi, convocata in modalità telematica da questa Direzione con nota protocollo n° 42442/21 del 15.12.2021, durante la quale si decide di poter procedere all’adozione dell’A.U.A. richiesta, una volta pervenuto il parere della STA di Messina;
VISTO	il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 03/2022 emesso dalla STA di Messina con nota protocollo n° 9252 del 15.02.2022, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 5761/22 del 22.02.2022;
CONSIDERATO	che il presente atto è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
VISTO	lo statuto dell’Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 22.02.2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **SICILFERRO TORRENOVESE s.r.l.** per l'attività di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate svolta nello stabilimento sito in C.da Pietra di Roma snc del Comune di Torrenova (ME) ai sensi del comma 1 lett. a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo a)

Il Gestore dovrà, entro 6 mesi dalla notifica del presente atto, realizzare il sistema di trattamento delle acque meteo (vasche e allaccio alla p.f.) documentando fotograficamente la posa in opera delle vasche di trattamento e delle tubazioni afferenti ed efferenti.

Art. 1) i reflui depurati provenienti dallo scarico produttivo e dagli impianti di trattamento acque di prima pioggia dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Inoltre dovrà:

1. eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, le analisi sul refluo di origine produttiva, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Saggio di tossicità acuta inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. eseguire annualmente a campione e con criterio di avvicendamento tra le varie vasche, analisi sul refluo a valle di una delle stazioni di trattamento delle acque di prima pioggia, da campionarsi in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Saggio di Tossicità acuta, Ferro, Alluminio, Cromo, Rame, Nichel, Manganese, Stagno, Zinco e Piombo, dandone i risultati all'Ufficio tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
3. mantenere separati e distintamente campionabili i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti delle acque reflue industriali, prevedendo distinti pozzetti di ispezione e campionamento, assicurandone la costante disponibilità alle Autorità preposte al controllo;
4. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;

5. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;
6. procedere ad una corretta manutenzione di tutta la dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
7. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
8. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi o oli) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con ditta specializzata;
9. dare notizia anticipata, al fine di consentire tutte le valutazioni e prescrizioni opportune, di ogni variazione del ciclo tecnologico che possa influire sulla qualità e sulla quantità delle acque restituite;

Titolo abilitativo c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera.

Viene, pertanto, fissato il valore limite alle emissioni degli inquinanti:

Punto di emissione	Descrizione	Inquinante	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema di abbattimento
E1	Caldaia 2093 KW (nuova)	Polveri totali NO ₂ SO ₂	≤50 ^(1,2) ≤300 ^(1,2) ≤200 ^(1,2)	Nessuno
E2	Caldaia 2144 KW (esistente)	Polveri totali NO ₂ SO ₂	≤50 ^(1,2) ≤500 ^(1,2) ≤350 ^(1,2) fino al 31.12.2029	Nessuno
		Polveri totali NO ₂ SO ₂	≤50 ^(1,2) ≤300 ^(1,2) ≤200 ^(1,2) dal 01.01.2030	
E3	Pre-espansione (nuovo)	n-pentano	≤600 ⁽³⁾	Nessuno
E4	Pre-espansione (esistente)	n-pentano	≤600 ⁽³⁾	Nessuno
E5,E6,E7	Soppressi			
E8	Sintetizzatore (esistente)	Stirene Pentano	≤80 ⁽⁴⁾ ≤110 ⁽⁴⁾	Nessuno
E9	Sintetizzatore (esistente)	Stirene Pentano	≤80 ⁽⁴⁾ ≤110 ⁽⁴⁾	Nessuno
E10	Sintetizzatore (esistente)	Stirene Pentano	≤80 ⁽⁴⁾ ≤110 ⁽⁴⁾	Nessuno
E11	Sintetizzatore (esistente)	Stirene Pentano	≤80 ⁽⁴⁾ ≤110 ⁽⁴⁾	Nessuno
E12	Sintetizzatore (esistente)	Stirene Pentano	≤80 ⁽⁴⁾ ≤110 ⁽⁴⁾	Nessuno

E13	Ossitaglio (esistente)	Polveri totali NO ₂ Σmetalli	≤40* ≤500 ⁽³⁾ ≤5 ⁽³⁾	Filtro a maniche
	Taglio al plasma (nuovo)	Polveri totali NO ₂ Metalli sostanze classe III	≤40* ≤500 ⁽³⁾ ≤5 ⁽³⁾	
E14	Pre-espansione (nuovo)	n-pentano	≤600 ⁽³⁾	Nessuno

(1) I valori devono essere riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso del 3%

(1) Allegato I Parte III alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

(2) Allegato I Parte II alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

(3) Limiti riportati nel D.D.G. n° 783 del 25.10.2013

* D.A. 19/Gab del 11marzo 2010

Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'All. I, Parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. n° 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dei nuovi impianti relativi ai punti di emissione E1, E3, E13 (Taglio al Plasma) e E14 con un preavviso di almeno **quindici giorni**. Raggiunta la messa a regime dei predetti impianti, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi alle Autorità competenti entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare la misurazione delle emissioni con cadenza **annuale** con impianti funzionanti a pieno regime, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, comunicando la data in cui verranno svolte le prove a questa Direzione, alla STA di Messina e all'ARPA di Messina affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 7) I condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.). Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza. I requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione relative alle emissioni dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 5

n° 152/06 e ss.mm.ii. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato.

Art. 9) Inoltre il Gestore dovrà:

1. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
2. annotare su apposito registro tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
3. rispettare, per le emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
4. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva;
5. nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo.

Titolo abilitativo e)

Art. 10) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 11) Si fa obbligo di gestire i rifiuti in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 12) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome del Gestore e della società;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dello stabilimento, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo totale di combustibile per tonnellata di materie prime trattate;
6. consumo totale di risorse idriche (rete comunale ed altri eventuali attingimenti) per tonnellata di materie prime trattate;
7. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
8. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
9. scarichi idrici: data di effettuazione dei controlli periodici e report controlli effettuati;
10. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 13) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie

disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 14) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 15) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Torrenova (ME) La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 16) Questo Ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 152/06, si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 17) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 18) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Torrenova (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME) e all'ARPA di Messina.

Art. 19) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Pietra di Roma snc del Comune di Torrenova (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

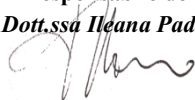
Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 03.03.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ilana Padovano



Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

*Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 688 del 01/07/2021)*